

EURO-POSTE PRIMO

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked

**Il presente Fascicolo informativo contenente
la Scheda Sintetica, la Nota Informativa,
le Condizioni di Assicurazione e il Glossario deve essere
consegnato al Contraente prima della sottoscrizione.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

EURO-POSTE PRIMO

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il nostro Numero Verde
800.316.181

Indice

Scheda Sintetica Euro-Poste Primo	PAG.3
Nota Informativa	PAG.6
Premessa	PAG.6
SEZIONE A - Informazioni sull'impresa di assicurazione.....	PAG.6
1. Informazioni relative a Poste Vita S.p.A.	PAG.6
2. Conflitto di interessi	PAG.6
SEZIONE B - Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari	PAG.6
3. Rischi finanziari.....	PAG.6
4. Informazioni sull'impiego dei premi.....	PAG.7
5. Prestazioni assicurative	PAG.7
5.1 Durata	PAG.7
5.2 Prestazione alla scadenza	PAG.7
5.3 Prestazioni in caso di decesso	PAG.7
6. Valore della quota	PAG.7
7. Opzioni di contratto	PAG.8
SEZIONE C - Informazioni sul Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative	PAG.8
8. Fondo	PAG.8
SEZIONE D - Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale	PAG.9
9. Costi	PAG.9
9.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente	PAG.9
9.1.1 Costi gravanti sul premio.....	PAG.9
9.1.2 Costi per riscatto	PAG.9
9.2 Costi gravanti sul Fondo EURO-POSTE PRIMO	PAG.9
10. Regime Fiscale	PAG.9
SEZIONE E - Altre informazioni sul contratto	PAG.10
11. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote	PAG.10
12. Lettera di conferma di investimento del premio	PAG.10
13. Riscatto	PAG.10
14. Diritto di recesso	PAG.10
15. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni	PAG.11
16. Legge applicabile al contratto	PAG.11
17. Lingua in cui è redatto il contratto	PAG.11
18. Reclami	PAG.11
19. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente	PAG.11
20. Informativa in corso di contratto	PAG.12
SEZIONE F - Dati storici sul Fondo EURO-POSTE PRIMO.....	PAG.12

Estratto del Prospetto Informativo completo del Fondo EURO-POSTE PRIMO	PAG.13
Nota Integrativa dettagliata	PAG.13
Regolamento Fondo EURO-POSTE PRIMO	PAG.19
Condizioni di Assicurazione	PAG.22
Art. 1 - Caratteristiche del contratto	PAG.22
Art. 2 - Prestazioni assicurative	PAG.22
Art. 3 - Premio.....	PAG.22
Art. 4 - Durata del contratto	PAG.22
Art. 5 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore	PAG.22
Art. 6 - Diritto di recesso	PAG.22
Art. 7 - Prestazione a scadenza	PAG.23
Art. 8 - Riscatto	PAG.23
Art. 9 - Capitale in caso di decesso	PAG.23
Art. 10 - Opzioni in rendita	PAG.23
Art. 11 - Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione	PAG.23
Art. 12 - Beneficiari delle prestazioni	PAG.24
Art. 13 - Cessione del contratto	PAG.24
Art. 14 - Pegno e Vincolo	PAG.24
Art. 15 - Tasse e imposte	PAG.24
Art. 16 - Foro competente.....	PAG.24
Art. 17 - Riferimento a norme di Legge	PAG.24
Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003	PAG.25
Glossario dei termini principali	PAG.28

Euro-Poste Primo

Scheda Sintetica

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a Impresa di Assicurazione

Poste Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Poste Italiane ed ha la sua Sede Sociale in Largo Virgilio Testa 19 - 00144 Roma - ITALIA, telefono 06.549241, sito internet www.postevita.it

1.b Denominazione del contratto

Il contratto è denominato Euro-Poste Primo.

1.c Tipologia del contratto

Le prestazioni previste dal contratto sono espresse in quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. **Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.**

1.d Durata

La durata del contratto è il periodo tra la data di decorrenza (data di sottoscrizione) e quella di scadenza (16 gennaio 2014) indicate nel documento di polizza.

È possibile esercitare il diritto di riscatto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza.

1.e Pagamento dei premi

Il premio deve essere corrisposto in un'unica soluzione. L'importo minimo del premio è pari a Euro 1.500,00.

2. Caratteristiche del contratto

La polizza di assicurazione sulla vita Euro-Poste Primo soddisfa un'esigenza di risparmio su un periodo di 8 anni, e permette al sottoscrittore di conseguire un rendimento legato al rialzo o alla stabilità dei mercati azionari mondiali senza assumere il rischio di subire perdite sul capitale o di non conseguire alcun rendimento. Il prodotto prevede inoltre una integrazione assicurativa in caso di morte dell'Assicurato.

Come indicato alla sezione D della Nota Informativa, una parte del premio versato viene trattenuta da Poste Vita S.p.A. e utilizzata per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e agli altri costi del contratto; pertanto, tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

3. Prestazioni assicurative

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

Il 16 gennaio 2014 (scadenza del contratto), in caso di vita dell'Assicurato, sarà riconosciuto a quest'ultimo un importo pari al numero delle quote attribuite al contratto moltiplicato per il valore unitario della quota a scadenza.

Il valore unitario della quota a scadenza è pari al Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendimento ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO. Il Valore Unitario di Riferimento è pari al valore massimo raggiunto dalle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO nel periodo compreso fra il 14/11/2005 (incluso) ed il 16/01/2006 (incluso).

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati il controvalore delle quote ottenuto moltiplicando il valore unitario della quota per il numero di quote attribuite, rilevato come indicato al paragrafo 5.3 della Nota Informativa.

c) Opzioni contrattuali

È prevista la conversione del capitale a scadenza in una rendita erogabile in una delle tre seguenti formule: vitalizia, certa o reversibile.

Condizione necessaria per la conversione in rendita è che l'importo della prima annualità di rendita sia almeno pari a Euro 3.000,00.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 7 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Rischi finanziari a carico del Contraente

Poste Vita S.p.A. non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

Come indicato alla Sezione B della Nota Informativa, il Fondo prevede l'impegno di IXIS Corporate & Investment Bank a restituire a scadenza il Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendimento

ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO (ossia il valore unitario della quota a scadenza).

Il pagamento delle prestazioni da parte del Fondo EURO-POSTE PRIMO è condizionato alla solvibilità di IXIS Corporate & Investment Bank, il cui rating, alla data di redazione della presente Scheda Sintetica (18/10/2005), è pari a AAA per Fitch e Standard & Poor's e Aaa per Moody's.

4.a Rischi finanziari a carico del Contraente

In relazione alla struttura del Fondo EURO-POSTE PRIMO a cui sono collegate le polizze il Contraente si assume i seguenti rischi finanziari:

- il rischio che il valore di riscatto sia inferiore al premio versato
- il rischio che il capitale in caso di morte dell'Assicurato sia inferiore al premio versato.

4.b Profilo di rischio del Fondo

Il contratto presenta un profilo di rischio finanziario e un orizzonte minimo consigliato di investimento legato al Fondo EURO-POSTE PRIMO.

Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'Isvap, il profilo di rischio del Fondo EURO-POSTE PRIMO.

Profili di rischio		
Fondo EURO-POSTE PRIMO	Basso	<input type="checkbox"/>
	Medio Basso	<input type="checkbox"/>
	Medio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Medio Alto	<input type="checkbox"/>
	Alto	<input type="checkbox"/>
	Molto Alto	<input type="checkbox"/>

5. Costi

Poste Vita S.p.A., al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal Fondo EURO-POSTE PRIMO riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se ad una durata dell'operazione assicurativa pari a 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, sullo specifico Fondo di seguito rappresentato ed impiegando un'ipotesi di rendimento del Fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico

"Costo percentuale medio annuo"

Fondo EURO-POSTE PRIMO

Profilo di rischio medio

Premio Unico: € 5.000,00
Età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	1,83%
8	1,19%

Premio Unico: € 15.000,00
Età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	1,76%
8	1,14%

Premio Unico: € 30.000,00
Età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	1,74%
8	1,13%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento del Fondo

Il Fondo EURO-POSTE PRIMO è di nuova costituzione pertanto non sono disponibili dati storici inerenti al suo andamento. Durante la vita del contratto questi dati saranno inviati al Cliente con cadenza annuale attraverso l'invio di un estratto conto.

7. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Poste Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il Rappresentante legale
Dott.ssa Maria Bianca Farina
Direttore Generale
Poste Vita S.p.A.

Euro-Poste Primo

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP

PREMESSA

Il prodotto Euro-Poste Primo è un'assicurazione sulla vita a premio unico di tipo Unit Linked in cui l'entità delle somme dovute da Poste Vita S.p.A. è direttamente collegata al valore delle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO.

La Nota Informativa si articola in 6 sezioni:

- A. Informazioni sull'impresa di assicurazione.
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari.
- C. Informazioni sul Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative.
- D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale.
- E. Altre informazioni sul contratto.
- F. Dati storici sul Fondo.

SEZIONE A

Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni relative a Poste Vita S.p.A.

Poste Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Poste Italiane ed ha la sua Sede Sociale in Largo Virgilio Testa 19 - 00144 Roma - ITALIA, telefono 06.549241, sito internet www.postevita.it

È stata autorizzata all'esercizio dell'assicurazione sulla vita con provvedimento dell'ISVAP n. 1144 del 12 marzo 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999. La società di revisione di Poste Vita S.p.A., alla data di redazione della presente Nota Informativa (18/10/2005), è Price waterhouseCoopers S.p.A. che ha sede in Roma, Largo Angelo Fochetti 29.

2. Conflitto di interessi

Si richiama l'attenzione dei sottoscrittori sulla circostanza che il soggetto Collocatore, Poste Italiane, ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione delle polizze vita, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Vita S.p.A., sia perché percepisce quale compenso per l'attività di distribuzione parte delle commissioni che Poste Vita S.p.A. trattiene dal premio versato. Si precisa che in ogni caso Poste Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, anche in presenza di conflitto di interesse, opererà in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti.

SEZIONE B

Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari

La presente Nota Informativa descrive un'assicurazione

sulla vita di tipo "Unit Linked" a premio unico di durata pre-stabilita. I contratti di assicurazione Unit Linked sono contratti con prestazioni (ovvero le somme dovute da Poste Vita S.p.A.) direttamente collegate al valore delle quote di un Fondo. In particolare per quanto riguarda il prodotto Euro-Poste Primo le prestazioni assicurate sono direttamente collegate al valore delle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO. Il valore delle quote dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Poste Vita S.p.A. non presta alcuna garanzia di rendimento minimo né di rimborso del capitale a scadenza. Il Contraente si assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

3. Rischi Finanziari

In relazione alla struttura e alla politica di investimento del Fondo EURO-POSTE PRIMO a cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione della presente assicurazione comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e di un investimento obbligazionario, ed in particolare:

- a) il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico della società (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico sistematico**);
- b) il **rischio di controparte**: tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che le controparti del Fondo o gli emittenti dei titoli in cui il Fondo investe, per effetto di un deterioramento della propria situazione patrimoniale, non siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni; il valore dei relativi crediti risentirà di tale rischio, variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'Emittente; al riguardo, si precisa che il pagamento delle prestazioni a scadenza da parte del Fondo EURO-POSTE PRIMO è condizionato alla solvibilità di IXIS Corporate & Investment Bank (IXIS CIB), il cui rating è, alla data di redazione della presen-

te Nota Informativa, pari a AAA per Fitch e Standard & Poor's e Aaa per Moody's;

c) **il rischio di interesse:** tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo dei titoli e viceversa;

d) **rischio di liquidità:** la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento finanziario è trattato.

4. Informazioni sull'impiego dei premi

Il premio corrisposto dal Contraente, al netto dei costi di cui al paragrafo 9.1.1, sarà investito in quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO.

Come indicato alla sezione D, una parte del premio versato viene trattenuta dall'impresa e utilizzata per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e agli altri costi del contratto; pertanto, tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

5. Prestazioni assicurative

5.1 Durata

La durata del contratto è il periodo tra la data di decorrenza (data di sottoscrizione) e quella di scadenza (16/01/2014) indicate nel documento di polizza.

5.2 Prestazioni alla scadenza

Alla scadenza contrattuale, il 16 gennaio 2014, il presente contratto corrisponderà un importo pari al numero delle quote attribuite al contratto moltiplicato per il valore unitario della quota a scadenza.

Il valore unitario della quota a scadenza è pari al Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendimento ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO. Il Valore Unitario di Riferimento è pari al valore massimo raggiunto dalle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO nel periodo compreso fra il 14/11/2005 (incluso) ed il 16/01/2006 (incluso).

Il Fondo EURO-POSTE PRIMO prevede l'impegno di IXIS CIB a restituire a scadenza il Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendimento ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO (ossia il valore unitario della quota a scadenza).

Per ulteriori informazioni sul contenuto finanziario

dell'accordo tra il Fondo EURO-POSTE PRIMO e IXIS CIB e per il calcolo del valore unitario della quota a scadenza si rinvia all'estratto del Prospetto Informativo Completo del Fondo EURO-POSTE PRIMO a pag. 13.

Attenzione: l'impegno di IXIS CIB nei confronti del Fondo EURO-POSTE PRIMO non costituisce garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito da parte di Poste Vita S.p.A..

Per informazioni sui costi relativi all'impegno di IXIS CIB si rimanda al paragrafo 9.2.

5.3 Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati un importo pari al controvalore delle quote ottenuto moltiplicando il valore unitario della quota per il numero di quote attribuite. Il valore unitario della quota è quello rilevato il giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizzazione successiva) della settimana successiva alla data di ricevimento da parte di Poste Vita S.p.A. della comunicazione del decesso dell'Assicurato.

È opportuno sottolineare che l'importo liquidabile potrebbe essere inferiore al premio investito, in conseguenza della volatilità del valore delle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO.

Qualora il controvalore delle quote risultasse inferiore al premio versato, sarà aggiunta da Poste Vita S.p.A. una somma pari alla differenza tra premio versato ed il controvalore stesso; in ogni caso tale integrazione non potrà essere superiore a Euro 5.000,00.

6. Valore della quota

Questo contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO.

Il valore unitario della quota ad una certa data si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo alla data di valorizzazione per il numero delle quote in essere alla stessa data. Il valore unitario iniziale della quota (al 14/11/2005) è pari a Euro 100,00.

Il valore unitario della quota del Fondo EURO-POSTE PRIMO viene determinato giornalmente dal Gestore, ad eccezione dei giorni festivi ai sensi del Codice del lavoro francese e dei giorni di chiusura della Borsa di Parigi. Tale valore, pubblicato sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE", è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.

Tuttavia per il calcolo delle prestazioni dovute per recesso, riscatto e in caso di decesso, il valore unitario della quota utilizzato sarà solo ed esclusivamente quello del giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizzazione successiva).

Tale valore è pubblicato anche sul sito internet www.postevita.it.

7. Opzioni di contratto

L'Assicurato ha la possibilità di convertire la somma disponibile alla scadenza, in una rendita rivalutabile che può essere vitalizia, certa o eventualmente reversibile ad altra persona. Poste Vita S.p.A. si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto - al più tardi 60 giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione - una descrizione sintetica dell'opzione esercitabile.

Tale possibilità è consentita anche ai Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato.

Condizione necessaria per la conversione del capitale in rendita è che, per ogni persona, l'importo della prima annualità di rendita sia almeno di Euro 3.000,00. Nel caso in cui il capitale disponibile non sia sufficiente, è consentito il versamento di un premio integrativo.

SEZIONE C

Informazioni sul Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative

8. Fondo

Denominazione: EURO-POSTE PRIMO, Fondo comune di investimento (FCI) di diritto francese autorizzato da Autorité des Marchés Financiers (AMF, l'Autorità dei mercati finanziari francese) il giorno 22/07/2005 e armonizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni; codice ISIN FR0010210823.

Durata: 8 anni e 2 mesi, dal 14 novembre 2005 al 16 gennaio 2014, salvo quanto previsto dal Titolo IV del Regolamento del Fondo a pag. 20.

Categoria del Fondo: Fondo francese con formula che prevede un apposito impegno da parte di IXIS CIB a restituire a scadenza il Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendimento ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO (ossia il valore unitario della quota a scadenza).

Valuta di denominazione: Euro

Finalità del Fondo: l'obiettivo del Fondo è di ottenere a scadenza, il 16/01/2014, un valore pari al Valore Unitario di Riferimento aumentato di un rendimento variabile tra un minimo di 16% ed un massimo di 78,6%.

Orizzonte temporale minimo consigliato: pari alla durata del contratto.

Profilo di rischio del Fondo: Il profilo di rischio del Fondo EURO-POSTE PRIMO dipende da numerosi fattori tra cui la categoria di appartenenza del Fondo, la volatilità delle quote ed altri fattori di rischio quali ad esempio il rischio specifico e sistematico, il rischio di controparte, il rischio di interesse e il rischio di liquidità.

Per maggiori dettagli sul profilo di rischio del Fondo si rimanda all'estratto del Prospetto Informativo Completo del Fondo EURO-POSTE PRIMO a pag. 13.

Un'analisi esemplificativa del grado di rischio può essere comunque effettuata considerando la volatilità delle quote del Fondo. Nella tabella seguente ai profili di rischio indicati dall'ISVAP sono associati determinati intervalli di volatilità al fine di avere un'indicazione del livello di rischio del Fondo EURO-POSTE PRIMO:

Profili di rischio	Volatilità media annua
basso	0% - 1%
medio basso	1% - 8%
medio	8% - 12%
medio alto	12% - 20%
alto	20% - 25%
molto alto	> 25%

La volatilità media annua attesa del Fondo EURO-POSTE PRIMO è pari a 8,75%, pertanto il profilo di rischio associato è medio.

Composizione del Fondo e Stile Gestionale: la politica di gestione del Fondo prevede nel periodo iniziale, che intercorre tra il 14/11/2005 e il 16/01/2006, l'investimento principalmente in strumenti finanziari del mercato monetario.

Successivamente la strategia del Fondo punterà alla costruzione di un portafoglio di strumenti finanziari tali da consentire la restituzione a scadenza del Valore Unitario di Riferimento e il conseguimento di un rendimento legato all'andamento dei mercati azionari, variabile tra un minimo di 16% ed un massimo di 78,6% in base a determinate condizioni previste dal Prospetto Informativo Completo.

Per maggiori dettagli si rimanda all'estratto del Prospetto Informativo Completo del Fondo EURO-POSTE PRIMO a pag.13.

Parametro di riferimento: lo stile di gestione adottato, avente come obiettivo la restituzione a scadenza del Valore Unitario di Riferimento e il conseguimento di un rendimento prefissato, non consente di individuare un benchmark significativo di riferimento come base di confronto del Fondo.

Destinazione dei proventi: il Fondo EURO-

POSTE PRIMO è un fondo comune di investimento a capitalizzazione; le somme distribuibili vengono interamente capitalizzate ogni anno, a eccezione di quelle che sono per legge oggetto di distribuzione obbligatoria.

Modalità di valorizzazione delle quote del Fondo: giornaliera, come riportato al paragrafo 6 di pag. 7.

Società di Gestione del Fondo EURO-POSTE PRIMO: Sogéposte, Société Anonyme à directoire et Conseil de Surveillance, autorizzata dalla COB (Commission des opérations de Bourse) il 27-12-1995 con il GP 95-15 in qualità di società di gestione di portafoglio, 23-25 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Parigi, Francia.

Società di revisione del Fondo EURO-POSTE PRIMO: Pierre-Henri Scacchi & Associates, 8-10 rue Pierre Brossolette, 92309 Levallois - Perret Cedex, Francia

SEZIONE D

Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale

9. Costi

9.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

9.1.1 Costi gravanti sul premio

Al premio unico versato dal Contraente viene applicato un costo fisso di 26,00 Euro e un costo percentuale pari al 5,0% del premio versato al netto del costo fisso.

Costi gravanti sul premio	
Euro 26,00	Spese di emissione del contratto
5,0%	<ul style="list-style-type: none"> • Remunerazione della rete di vendita • Gestione amministrativa del contratto • Prestazione aggiuntiva in caso di decesso

9.1.2 Costi per riscatto

Il costo applicato in caso di riscatto è pari all'1,0% del controvalore delle quote attribuite ed è trattenuto direttamente dal Fondo EURO-POSTE PRIMO.

9.2 Costi gravanti sul Fondo EURO-POSTE PRIMO

Posto che i costi che gravano sul Fondo non ne riducono il rendimento prefissato, calcolato in base a quanto previsto nel Prospetto Informativo Completo del Fondo, si evidenzia che nel determinare tale rendimento prefissato si è tenuto conto di tali costi, che gravano quindi indirettamente sull'Assicurato.

Sul Fondo EURO-POSTE PRIMO gravano i seguenti costi annui per spese e commissioni, pagabili semestralmente e calcolati in base al numero medio delle quote nel semestre di riferimento moltiplicato per il Valore Unitario di

Riferimento della quota (nel periodo compreso tra il 14/11/2005 e il 16/01/2006 al posto del Valore Unitario di Riferimento della quota si considera il valore iniziale della quota pari a 100,00 Euro):

- **Remunerazione della Società di Gestione del Fondo**

0,06%: quale remunerazione per l'attività di gestione del Fondo.

Il Fondo EURO-POSTE PRIMO può investire in Fondi comuni di investimento per i quali le spese di gestione non potranno essere superiori allo 0,3% all'anno.

- **Altri costi**

0,035%: quale costo relativo all'impegno del Garante del Fondo (IXIS CIB) a restituire a scadenza il Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendimento ottenuto dal Fondo.

0,064%: quale costo massimo amministrativo per le attività di custodia di titoli e fondi, le spese di revisione e le altre attività amministrative collegate al Fondo.

Si precisa che il Prospetto Informativo Completo del Fondo prevede, sotto la voce "Spese di funzionamento e di gestione", costi fino ad un massimo dello 0,5% annuo del patrimonio netto del Fondo. Trattasi dei medesimi costi meglio esplicitati nel presente paragrafo e che, per espresso accordo con la Società di Gestione del Fondo, sono stati limitati a quanto indicato in questo paragrafo.

10. Regime fiscale

a) Detrazione fiscale

Il premio versato per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte dà diritto nell'anno in cui è stato corrisposto, ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente (IRE) alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Si precisa che non tutto il premio versato è detraibile ma solo la parte di premio indicata nel documento di polizza relativa alla "garanzia in caso di decesso".

Alla data di redazione della presente Nota Informativa (18/10/2005) il Contraente può detrarre, nella dichiarazione dei redditi (IRE), il 19% dei premi versati sino ad un massimo di Euro 1.291,14, indipendentemente dal reddito dichiarato (Decreto del Presidente della Repubblica n.917/86 e successive modificazioni).

Inoltre il Contribuente deve essere sia Contraente che Assicurato. La detrazione è ammessa anche se il Contraente è diverso dall'Assicurato purché quest'ultimo sia soggetto fiscalmente a carico del Contraente stesso, fermo restando il tetto massimo detraibile di Euro 1.291,14.

b) Tassazione delle somme assicurate

Il seguente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare in relazione all'acquisto delle polizze. Le somme pagate da Poste Vita S.p.A. sono soggette a diverse forme di tassazione in base alla causa di pagamento:

- alla scadenza del contratto, o in caso di opzione in rendita vitalizia, o di riscatto, la differenza, se positiva, tra il valore di rimborso e il premio pagato è soggetta all'imposta sostitutiva del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal Decreto legislativo n. 47/2000 e successive modificazioni);
- in seguito alla morte dell'Assicurato il capitale è esente da IRPEF (Art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601/73);
- in caso di opzione in rendita vitalizia l'importo annuo pagato non è soggetto ad imposizione IRPEF, salvo i rendimenti maturati in ciascun periodo d'imposta durante l'erogazione della rendita (Art. 47, comma 1, lettera h; Art. 41, comma 1, lettera g-quinquies; Art. 42, comma 4-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86 e successive modificazioni).

SEZIONE E

Altre informazioni sul contratto

11. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote

Il contratto è concluso nel momento in cui il documento di polizza, firmato da Poste Vita S.p.A. viene sottoscritto dal Contraente. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza.

Il premio deve essere corrisposto in un'unica soluzione e il pagamento può essere effettuato, secondo le vigenti disposizioni di BancoPosta, tramite: addebito sul Conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, in contanti, assegno circolare, assegno bancario o postale. L'importo minimo del premio è pari a Euro 1.500,00.

Le prestazioni di cui al paragrafo "Prestazioni Assicurative" decorrono dal primo giorno di sottoscrizione del contratto.

Il premio unico corrisposto dal Contraente, al netto dei costi di cui al paragrafo 9.1.1 (premio investito), verrà convertito in quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO.

$$\text{N° quote attribuite} = \frac{\text{Premio investito}}{\text{Valore unitario della quota}}$$

Il valore unitario per la conversione del premio in quote sarà quello relativo al giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizzazione successiva) della settimana successiva alla data di sottoscrizione del contratto. Il numero di quote viene indicato fino alla 5ª cifra decimale.

12. Lettera di conferma di investimento del premio

Poste Vita S.p.A. provvede a inviare al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.

13. Riscatto

Il Contraente può richiedere il riscatto del contratto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza. La richiesta deve essere inoltrata a Poste Vita S.p.A. a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il valore di riscatto è pari al numero di quote attribuite moltiplicato per il valore unitario della quota rilevato il giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizzazione successiva) della settimana successiva alla data di pervenimento a Poste Vita S.p.A. della richiesta di riscatto da parte del cliente, diminuito dei costi di cui al paragrafo 9.1.2.

Eventuali richieste sul valore di riscatto devono essere inoltrate a:

Poste Vita S.p.A.
Direzione Tecnica
Largo Virgilio Testa 19
00144, Roma
n° fax: 06.54.92.42.71
e-mail: portafoglio@postevita.it
 oppure contattando
il numero verde 800.316.181.

È opportuno sottolineare che l'importo liquidabile potrebbe essere inferiore al premio investito, in conseguenza della volatilità del valore delle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO.

14. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e di versamento del premio. La volontà di recedere deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per

mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale devono essere allegati il documento di polizza e le eventuali appendici, indirizzata al seguente recapito:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Recessi
Largo Virgilio Testa, 19
00144 Roma

In virtù del recesso dal contratto, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.

Poste Vita S.p.A., entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, rimborserà un importo pari al numero di quote attribuite per il valore unitario della quota rilevata il giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizzazione successiva) della settimana successiva alla data di pervenimento a Poste Vita S.p.A. della richiesta di recesso, aumentato dei costi gravanti sul premio. Rimangono trattenute da Poste Vita S.p.A. le spese sostenute per l'emissione del contratto pari a Euro 26,00. Si precisa che al Contraente viene riconosciuto il controvalore delle quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse.

15. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Per tutti i pagamenti di Poste Vita S.p.A. debbono essere preventivamente inviati alla stessa, con raccomandata con avviso di ricevimento, i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In particolare, per riscuotere le somme dovute:

- in caso di **recesso** il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di recesso firmata dal Contraente;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
- a **scadenza**, l'Assicurato, deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di pagamento per scadenza firmata dal Contraente;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
- in caso di **riscatto** il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
- in caso di **decesso dell'Assicurato** i Beneficiari devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;

- b) l'originale di polizza;
- c) le eventuali appendici;
- d) il certificato di morte dell'Assicurato;
- e) l'atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato;
- f) il decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
- g) per ogni Beneficiario: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.

L'Art. 2952 del Codice Civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda.

Poste Vita S.p.A. effettua i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione completa indicata per ogni causale di liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

16. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

18. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Reclami
Largo Virgilio Testa, 19
00144 Roma
nr. fax 06.5492.4271
e-mail: reclami@postevita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

19. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente

Poste Vita S.p.A. si impegna a rendere disponibile

sul sito internet www.postevita.it l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo EURO-POSTE PRIMO. Trattandosi di un Fondo di nuova costituzione il rendiconto sarà disponibile a partire dal 28/02/2007.

20. Informativa in corso di contratto

Poste Vita S.p.A. fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto, qualora subiscano variazioni per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile. Inoltre si impegnerà a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici del Fondo di cui alla successiva sezione F e alla sezione 6 della Scheda Sintetica, contenente le seguenti informazioni:

- a) il premio versato, il premio investito, il numero di quote attribuite e il controvalore delle quote alla fine dell'anno di riferimento e al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) Valore Unitario di Riferimento.

Inoltre, qualora il controvalore delle quote subisca una riduzione di oltre il 30% rispetto al premio investito, Poste Vita S.p.A. provvederà ad informare per iscritto il Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato. Analoga comunicazione verrà effettuata per ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

SEZIONE F

Dati storici sul Fondo EURO-POSTE PRIMO

Il Fondo è di nuova costituzione pertanto non sono disponibili dati storici inerenti al suo andamento. Durante la vita del contratto questi dati saranno inviati ai clienti con cadenza annuale attraverso l'invio dell'estratto conto.

Poste Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante legale
Dott.ssa Maria Bianca Farina
Direttore Generale
Poste Vita S.p.A.

Estratto* del Prospetto Informativo Completo del Fondo EURO-POSTE PRIMO

Nota integrativa dettagliata

Omissis

Descrizione della formula e modalità della garanzia

La garanzia concessa da IXIS Corporate & Investment Bank è una garanzia conferita al FCI e relativa al valore della quota al 16 gennaio 2014. Questo valore sarà pari al Valore di Riferimento maggiorato della somma, applicata al Valore di Riferimento, di otto Rendimenti Annuì, così calcolati:

- 9,825% se il Valore Finale di ciascun Indice è pari o superiore al 115% del suo Valore Iniziale,
- 5,5% se il Valore Finale dell'Indice che ha registrato la performance meno favorevole è compreso tra il 105% (incluso) e il 115% del suo Valore Iniziale,
- 4% se il Valore Finale dell'Indice che ha registrato la performance meno favorevole è compreso tra il 95% (incluso) e il 105% del suo Valore Iniziale,
- 2% se il Valore Finale di almeno uno degli Indici è inferiore al 95% del suo Valore Iniziale.

I Rendimenti Annuì sono calcolati al termine di ciascun anno. Questo valore garantito è troncato al secondo decimale. Il Valore di Riferimento è definito come il valore della quota più elevato rilevato tra il 14 novembre 2005 (incluso) e il 16 gennaio 2006 (incluso), al netto delle commissioni di sottoscrizione.

Il Valore Iniziale è, per ciascun Indice, la media aritmetica delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 17, 18, 19 e 20 gennaio 2006.

Il Valore Finale rappresenta, per ciascun Indice:

- per il primo anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 11, 12, 15 e 16 gennaio 2007,
- per il secondo anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 11, 14, 15 e 16 gennaio 2008,
- per il terzo anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 13, 14, 15 e 16 gennaio 2009,
- per il quarto anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 12, 13, 14 e 15 gennaio 2010,
- per il quinto anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 11, 12, 13 e 14 gennaio 2011,
- per il sesto anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 11, 12, 13 e 16 gennaio 2012,
- per il settimo anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 11, 14, 15 e 16 gennaio 2013,
- per l'ottavo anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 31 dicembre 2013, 2, 3 e 6 gennaio 2014.

Indice: designa i sei indici seguenti: DJ Eurostoxx 50

(zona euro), SMI (Svizzera), FTSE 100 (Gran Bretagna), Nikkei 225 (Giappone), Standard & Poor's 500 (Stati Uniti), Hang Seng (Hong Kong).

Il valore della quota al 16 gennaio 2014 sarà pertanto pari a:

$$VLR \times \left(1 + \sum_{i=1}^8 \text{Rendimento annuo}(i) \right)$$

VLR è il Valore di Riferimento, cioè il valore della quota più elevato rilevato tra il 14 novembre 2005 (incluso) e il 16 gennaio 2006 (incluso), al netto delle commissioni di sottoscrizione.

Rendimento Annuo (i) (per i = 1 a 8) è pari al:

- 9,825% se Perfmin i ≥ 115%
- 5,5% se 115% > Perfmin i ≥ 105%
- 4% se 105% > Perfmin i ≥ 95%
- 2% se Perfmin i < 95%

$$\text{dove Perf min}_i = \text{Min}_{j=1}^6 \left(\frac{\text{Indice}(j,i)}{\text{Indice}(j,0)} \right)$$

Dove Indice(j,0) è, per ogni Indice j, il Valore Iniziale, e cioè la media aritmetica delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 17, 18, 19 e 20 gennaio 2006.

Dove Indice(j,i) è, per ogni Indice j, il Valore Finale, e cioè

- per il primo anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 11, 12, 15 e 16 gennaio 2007,
- per il secondo anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 11, 14, 15 e 16 gennaio 2008,
- per il terzo anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 13, 14, 15 e 16 gennaio 2009,
- per il quarto anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 12, 13, 14 e 15 gennaio 2010,
- per il quinto anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 11, 12, 13 e 14 gennaio 2011,
- per il sesto anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 11, 12, 13 e 16 gennaio 2012,
- per il settimo anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 11, 14, 15 e 16 gennaio 2013,
- per l'ottavo anno, la media delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 31 dicembre 2013, 2, 3 e 6 gennaio 2014.

Si attira l'attenzione dei sottoscrittori sul fatto che:

- (i) la garanzia è concessa per un numero massimo di quote uguale a 4.000.000
- (ii) in nessun caso si potrà richiedere alla Società di Gestione l'applicazione della garanzia qualora la liquidazione, dissoluzione o fusione del FCI intervenga prima del 16 gennaio 2014.
- (iii) La garanzia di IXIS CIB si riferisce a importi calcolati al lordo di eventuali oneri fiscali o di qualsiasi altra natura a carico dei sottoscrittori ai sensi delle vigenti normative in materia. La garanzia pertanto è intesa al lordo di oneri fiscali o di qualsiasi altra natura, i quali dedotti dalla medesima saranno a carico dei sottoscrittori. Questi ultimi non potranno reclamare il pagamento di alcuna indennità compensativa da parte di IXIS CIB. La garanzia viene

concessa ai sensi delle norme e disposizioni legislative in vigore alla data di creazione del FCI.

Ogni modifica della garanzia dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorité des Marchés Financiers.

Omissis

Strategia di investimento:

Strategie impiegate

La strategia di investimento consiste nella costituzione di un portafoglio destinato a consentire il rispetto della garanzia. Alla conclusione del periodo di commercializzazione il FCI sarà investito essenzialmente in titoli di debito in particolare attraverso operazioni di pronti contro termine, e concluderà swap di performance "over the counter" che gli consentano di rispettare la garanzia del valore della quota al 16 gennaio 2014.

Tecniche e strumenti impiegati

Attivi (eccettuati i titoli che contengono derivati)

- Il FCI può investire in titoli di debito e in strumenti del mercato monetario. Alla fine del periodo di commercializzazione, il portafoglio sarà soprattutto investito in questo tipo di strumenti. Questi strumenti sono titoli di stato ovvero emissioni del settore privato, senza ripartizione definita tra titoli di stato e di emittenti privati. Al momento della loro acquisizione, questi titoli sono classificati come categoria "investment grade", vale a dire con un rating minimo BBB- / Baa3 attribuito da una delle seguenti agenzie di rating: Standard&Poor's, Moody's e Fitch. I titoli senza rating, non potranno rappresentare più del 10% del patrimonio netto del FCI.
- Il FCI può investire in azioni dei paesi dell'OCSE di qualsiasi settore e di qualsiasi capitalizzazione.
- Il FCI può anche essere investito per oltre il 50% in quote o azioni di OICVM monetari francesi o europei conformi alla direttiva.

Il FCI si riserva la possibilità di acquisire quote o azioni di OICVM gestiti da Sogéposte o da una consociata.

Strumenti finanziari derivati

Il FCI ricorrerà a swap di performance "over the counter" soprattutto a fini di esposizione e di copertura del rischio azionario e di copertura del rischio di tassi: questi strumenti verranno utilizzati anche per consentire il rispetto della garanzia. Questi swap verranno conclusi con controparti di primaria importanza specializzate in questo tipo di transazione.

Il FCI potrà anche ricorrere a future e opzioni negoziati su mercati regolamentati, organizzati o "over the counter", soprattutto per controbilanciare l'esposizione e la copertura del rischio di tassi e di azioni. L'esposizione globale risultante da questa operazione sarà limitata a una volta il valore del patrimonio del FCI.

Titoli che contengono derivati: non presenti.

Depositi

Il FCI si riserva la possibilità di operare su depositi, soprattutto a fini di gestione della liquidità del FCI, nei limiti del 100% del patrimonio del FCI.

Prestiti

Il FCI si riserva la possibilità di contrarre prestiti entro un limite massimo del 10 % del patrimonio del FCI per far fronte alle richieste di riscatti.

Operazioni pronti contro termine

Il FCI può effettuare operazioni pronti contro termine (cessione o acquisizione temporanea di titoli). La finalità di queste operazioni è in particolare quella di consentire il rispetto della garanzia e a fini di gestione della liquidità. Informazioni complementari sono disponibili alla voce "spese e commissioni". Queste operazioni saranno realizzate con controparti di primaria importanza.

Profilo di rischio

- Rischio di minor rendimento: essendo il rendimento limitato a un massimo del 78,60%, ossia un tasso di rendimento annuo composto del 7,51%, esso può risultare sensibilmente inferiore al rendimento realizzato dai sei indici.
- Rischio legato alle caratteristiche della formula: beneficiano della garanzia del capitale i soli detentori che abbiano sottoscritto prima del 16 gennaio 2006 e che conservino le loro quote fino al 16 gennaio 2014. Esiste pertanto un rischio patrimoniale non quantificabile per i detentori costretti a riscattare le loro quote prima della scadenza.
- Rischio di mercato: durante la vita del FCI, il valore della quota è soggetto all'andamento dei mercati. I principali rischi ai quali è esposto l'investitore nel corso della durata di vita del fondo sono:
 - il rischio azionario legato alle variazioni dei sei indici di borsa,
 - il rischio di tasso legato alle variazioni dei tassi di interesse,
 - il rischio di volatilità dei sei indici di borsa,
 - il rischio di correlazione tra gli indici sottostanti e tra questi indici e la loro divisa di riferimento,
 - il rischio di credito legato alle variazioni di spread delle emissioni private, rischio esistente solo se si verifica il rischio di controparte di cui al capoverso successivo, che è peraltro ridotto in misura significativa dalle regole di diversificazione del portafoglio.
- Rischio di controparte: il rischio di controparte legato agli swap e alle operazioni pronti contro termine realizzati dal FCI; il FCI è pertanto esposto al rischio che le controparti non siano in grado di onorare i loro impegni relativamente a questi strumenti.
- Rischio legato all'inflazione: il detentore è esposto attraverso il FCI al rischio di erosione monetaria.

IV – Regole di investimento

In applicazione del Codice Monetario e Finanziario – Parte Regolamentare, il FCI rispetterà i seguenti limiti regolamentari:

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ RISPETTO AL PATRIMONIO NETTO	LIMITI DI INVESTIMENTO
DEPOSITI E LIQUIDITÀ	
<p>Depositi bancari, rispettando le cinque condizioni fissate dal Codice Monetario e Finanziario – Parte Regolamentare.</p> <p>Detenzione di liquidità a titolo accessorio nei limiti assoluti delle esigenze legate alla gestione ordinaria.</p>	<p>Fino al 100%.</p> <p>Fino al 20% del patrimonio per i conti aperti presso lo stesso istituto di credito.</p> <p>La liquidità è inclusa nel limite del 20%.</p>
AZIONI, TITOLI DI DEBITO, QUOTE E TITOLI DI DEBITO EMESSI DA “FONDS COMMUNS DE CREANCES” (FCC)	
<p>Strumenti finanziari seguenti disciplinati dal diritto francese o di diritto estero:</p> <p>a) le azioni e altri titoli che danno o possono dare diritto di voto o partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale, trasferibili mediante iscrizione o usi analoghi;</p> <p>b) i titoli di debito rappresentanti ciascuno un diritto di credito nei confronti del soggetto emittente, trasferibili mediante iscrizione o usi analoghi, esclusi gli “effets de commerce”;</p> <p>c) le quote e i titoli di debito emessi da FCC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questi strumenti finanziari sono: <ul style="list-style-type: none"> - ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato la cui sede legale si trova in uno Stato che fa parte dell’accordo sull’Area Economica Europea, o - ammessi alla negoziazione su un altro mercato funzionante regolarmente, che non sia stato escluso dall’AMF, o - strumenti finanziari non ancora ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di strumenti finanziari qualora ne sia stata richiesta ammissione. Tuttavia, questa estensione cessa di avere effetto un anno dopo l’emissione se a tale data non è stata ottenuta l’ammissione al listino, o - titoli di debito negoziabili, emessi in base al diritto francese o a un diritto estero, sottoposti al controllo di organismi di tutela dei detentori di questi titoli e rispondenti a ognuna delle quattro condizioni fissate con l’ articolo R. 214-2 II del Codice Monetario e Finanziario. <p>Obbligazioni specifiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> - strumenti finanziari emessi o garantiti da un Paese 	<p>Fino al 100%, ma con le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’OICVM non può investire più del 5% in titoli emessi dallo stesso emittente. - questa percentuale può essere pari al 10% per una singola società e al 20% per un gruppo emittente se il valore totale dei titoli oltre il limite del 5% non supera il 40% del patrimonio del fondo. <p>Tuttavia, per un periodo di sei mesi dopo la data dell’autorizzazione dell’OICVM, non si applica il limite del 40%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli investimenti sottostanti ai contratti a termine sono utilizzati per il calcolo della percentuale del 5%/10% - 20%/40%, eccettuati i contratti su indici riconosciuti dall’AMF. - Lo stesso dicasi per i pronti contro termine. <p>Il limite del 5% è portato al 35%.</p>

<p>membro dell'OCSE, dagli enti locali di un Paese membro della Comunità Europea o facente parte dell'accordo sull'Area Economica Europea o da un ente internazionale a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi membri della Comunità Europea o facenti parte dell'accordo sull'Area Economica Europea, o se si tratta di titoli emessi dalla CADES;</p> <p>- obbligazioni fondiarie emesse dalle società di credito fondiario ai sensi del 2° capoverso I dell'articolo L.515-13 del CMF o obbligazioni europee assimilabili emesse da un istituto di credito il cui oggetto esclusivo è il rifinanziamento degli effetti cambiari o conformi alle disposizioni degli articoli L. 313-42 a L.313-49 del CMF, emessi per smobilizzare crediti a lungo termine, rappresentanti mutui immobiliari a condizione che le obbligazioni stesse abbiano caratteristiche identiche ai suddetti crediti.</p>	<p>Esiste tuttavia la possibilità di portare questo limite al 100% se i suddetti strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno degli enti elencati a fianco, e provenienti da almeno sei emissioni diverse, ciascuna delle quali non superi il 30% del patrimonio dell'OICVM.</p> <p>Il 25% di ogni singola emissione se l'insieme di queste obbligazioni non supera l'80% del patrimonio.</p>
QUOTE E AZIONI DI OICVM O DI FONDI DI INVESTIMENTO	
OICVM di diritto francese o europeo, conformi alla direttiva, o azioni e quote di fondi di investimento.	Fino al 100%.
ALTRI TITOLI AMMISSIBILI	
<p>Altri titoli ammissibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. buoni di sottoscrizione; 2. buoni di cassa ; 3. effetti cambiari ; 4. titoli ipotecari; 5. azioni o quote di fondi di investimento di diritto estero rispondenti ai criteri fissati dal regolamento generale dell' Autorité des Marchés Financiers; 6. azioni o quote di FCPR, di FCIMT, di OICVM o di fondi di investimento francesi o esteri che investono più del 10% in quote o azioni di OICVM o di fondi di investimento, di OICVM "feeder", di OICVM con regole di investimento semplificate, di OICVM con procedura semplificata e di OICVM contrattuali; 7. strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati o TCN che non rispettano ciascuna delle quattro condizioni di ammissibilità fissate dall'articolo R. 214-2 II del Codice Monetario e Finanziario. <p>Sono inoltre inclusi nella percentuale "Altri titoli ammissibili" gli OICVM o fondi di investimento investiti a loro volta per oltre il 10% in quote o azioni di OICVM o di fondi di investimento.</p>	<p>Nei limiti del 10% del patrimonio.</p>
STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE E PRONTI CONTRO TERMINE	
<p>Strumenti finanziari a termine</p> <p>- mercati regolamentati e assimilati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • questi contratti sono conclusi sui mercati a termine regolamentati, di cui all'articolo L. 214-42 del Codice Monetario e Finanziario ed elencati dal decreto del 6 settembre 1989 e successive modifiche; 	<p>Esposizione ≤ una volta il patrimonio.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • questi strumenti finanziari sono dei contratti a termine su mercati le cui regole definiscono le condizioni di funzionamento, le condizioni di accesso e di contrattazione, che funzionano regolarmente e dispongono di una camera di compensazione che preveda esigenze a livello di margini di garanzia quotidiani; - operazioni “over the counter”: Quando non sono conclusi su uno dei mercati menzionati ai due capoversi precedenti, questi contratti devono rispondere a ciascuna delle 3 condizioni fissate per decreto. - Strumenti finanziari strutturati che integrano parzialmente o interamente uno strumento finanziario a termine: <p>Operazioni di pronti contro termine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operazioni di pronti contro termine di strumenti finanziari (prestito di titoli ...). • Operazioni di pronti contro termine di strumenti finanziari (acquisizione di titoli, ...). 	<p>L'elenco dei mercati a termine è fissato con decreto del ministro dell'economia. Finora non sono stati pubblicati elenchi.</p> <p>Eccettuati i contratti di indici riconosciuti dall'AMF, i sottostanti di questi contratti vengono presi in considerazione per il calcolo del limite di 5%/10% - 20%/40%.</p> <p>Lo strumento finanziario a termine sottostante va preso in considerazione nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calcolo della percentuale del 5% e sue deroghe - calcolo del rischio di controparte dello strumento finanziario - calcolo dell'esposizione - rispetto delle condizioni di fondo e di forma legate al contratto in strumenti finanziari a termine. <p>Fino al 100%.</p> <p>Le operazioni di pronti contro termine di strumenti finanziari vanno prese in considerazione per l'applicazione delle regole generali di composizione del patrimonio, delle percentuali di detenzione, delle regole relative al rischio di controparte e delle regole di esposizione.</p> <p>Fino al 10%.</p> <p>Il limite è portato al 100% nel caso di operazioni di pronti contro termine, a condizione che i relativi strumenti finanziari non siano oggetto di operazioni di cessione anche temporanea o di deposito in garanzia.</p> <p>I titoli acquisiti temporaneamente dall'OICVM (prestiti di titoli o pronti contro termine), devono rispettare il limite del 10% del patrimonio.</p>
ASSUNZIONE E CONCESSIONE DI PRESTITI IN CONTANTI	
Concessione di prestiti in contanti	Vietati.
Assunzione di prestiti in contanti	Massimo 10% del patrimonio.
RISCHIO DI CONTROPARTE CON LO STESSO CONTRAENTE	
Il rischio di controparte verso lo stesso contraente è pari al valore di mercato dei contratti diminuito delle garanzie costituite, se del caso, a favore della controparte.	L'esposizione al rischio di controparte con lo stesso contraente, risultante da strumenti finanziari a termine e da operazioni di pronti contro termine, è limitata al 10% del patrimonio.

RISCHIO CUMULATO SULLO STESSO SOGGETTO

Impiego cumulato verso lo stesso soggetto, in:

- azioni e altri titoli che danno o possono dare diritto di voto o partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale, trasferibili mediante iscrizione o usi analoghi;
- titoli di debito rappresentanti ciascuno un diritto di credito nei confronti del soggetto emittente, trasferibili mediante iscrizione o usi analoghi esclusi gli "effets de commerce";
- quote e titoli di debito emessi da fondi comuni di credito;
- depositi;
- rischio di controparte definito negli articoli R. 214-2 I e II del Codice Monetario e Finanziario .

Fino al 20% del patrimonio.

In caso di investimento in obbligazioni specifiche o garanzie, la percentuale del 20% può essere portata al 35% sullo stesso emittente; tuttavia, nel caso di titoli provenienti da almeno sei emissioni diverse nessuna delle quali superi il 30% del patrimonio dell'OICVM, questo limite non è applicabile.

LIMITI DI INVESTIMENTO RISPETTO AL PASSIVO DELLO STESSO EMITTENTE

Strumenti finanziari con diritto di voto dello stesso emittente.

Non oltre il 10%.

Strumenti finanziari menzionati ai punti a) e d) del 2° capoverso dell'articolo R. 214-1 del Codice Monetario e Finanziario, con partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale dello stesso emittente (azioni, azioni privilegiate, certificati di investimento, buoni di sottoscrizione, obbligazioni convertibili, scambiabili in titoli che danno direttamente o indirettamente accesso al capitale...).

Non oltre il 10%.

Strumenti finanziari menzionati ai punti b) e d) del 2° capoverso dell'articolo R. 214-1 del Codice Monetario e Finanziario, che conferiscono direttamente o indirettamente un diritto di credito generale sul patrimonio dello stesso emittente, come i titoli partecipativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni scambiabili o subordinate che conferiscono direttamente o indirettamente un diritto di credito generale sul patrimonio...).

Non oltre il 10%.

Quote o azioni dello stesso OICVM (insieme dei comparti).

Non oltre il 25%.

Valore delle quote emesse da un FCC, per gli OICVM sotto il controllo di o che dipendono da un istituto di credito che abbia ceduto dei crediti al FCC.

Non oltre il 5%.

Regolamento del Fondo EURO-POSTE PRIMO

TITOLO I PATRIMONIO E QUOTE

Art. 1 Quote di comproprietà

I diritti dei comproprietari sono espressi in quote, ogni quota corrisponde a una determinata frazione del patrimonio del FCI. Ogni detentore di quote dispone di un diritto di comproprietà sul patrimonio del FCI proporzionale al numero di quote detenute.

La durata del FCI è di 8 anni e 2 mesi, ossia fino al 16 gennaio 2014, salvo nei casi di scioglimento anticipato o di proroga prevista dal presente Regolamento.

Le quote sono frazionate in centomillesimi denominati frazioni di quote.

Le disposizioni del Regolamento che disciplinano l'emissione e il riscatto delle quote sono applicabili alle frazioni di quote il cui valore sarà sempre proporzionale a quello della quota che esse rappresentano. Tutte le altre disposizioni del Regolamento relative alle quote si applicano alle frazioni di quote senza che occorra specificarlo, salvo diversa disposizione.

Infine, il directoire della società di gestione può, a sua discrezione, procedere alla divisione delle quote mediante creazione di nuove quote attribuite ai detentori in cambio delle vecchie quote.

Art. 2 Importo minimo del patrimonio

Non si potrà procedere al riscatto delle quote se il patrimonio del FCI diventa inferiore a 300.000 euro; in questo caso e a meno che nel frattempo il patrimonio ritorni ad essere superiore al predetto ammontare, la società di gestione adotterà le misure necessarie per procedere alla fusione o allo scioglimento del FCI entro trenta giorni.

Art.3 Emissione e riscatto delle quote

Le quote vengono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei sottoscrittori e in base al loro valore maggiorato, se del caso, delle commissioni di sottoscrizione. I riscatti e le sottoscrizioni sono effettuati nelle condizioni e secondo le modalità precisate nel prospetto informativo semplificato e nella nota integrativa dettagliata.

Le quote del FCI possono essere ammesse al listino secondo la normativa vigente.

Le sottoscrizioni devono essere integralmente versate il giorno del calcolo del valore della quota. Esse possono essere effettuate in contanti e/o mediante conferimento di valori mobiliari. La società di gestione ha il diritto di rifiutare i titoli proposti e, a tale effetto, dispone di un termine di sette giorni dal deposito per rendere nota la sua decisione. In caso di accettazione, i titoli conferiti vengono valutati secondo le regole

fissate all'Art. 4 e la sottoscrizione è realizzata sulla base della prima quotazione successiva all'accettazione dei titoli di cui trattasi.

I riscatti sono effettuati esclusivamente in contanti salvo nel caso di liquidazione del FCI quando i detentori di quote hanno espresso il loro accordo per essere rimborsati in titoli. Essi vengono versati dal depositario entro un massimo di cinque giorni dal giorno di valutazione della quota.

Tuttavia se, in caso di circostanze eccezionali, il rimborso richiedesse la previa realizzazione di attivi del FCI, questo termine può essere prorogato, senza eccedere comunque i trenta giorni.

Salvo in caso di successione o di donazione-divisione, la cessione o il trasferimento di quote tra detentori, o da detentori a terzi, è assimilata a un riscatto seguito da una sottoscrizione; se si tratta di un terzo, l'importo della cessione o del trasferimento deve, se del caso, essere completato dal beneficiario per raggiungere almeno quello della sottoscrizione minima richiesta, indicata nel prospetto informativo semplificato e nella nota integrativa dettagliata.

In applicazione dell'art. L. 214-30 del codice monetario e finanziario, il riscatto da parte del FCI delle quote, come l'emissione di nuove quote, possono essere sospesi a titolo provvisorio, dalla società di gestione, quando lo esigono circostanze eccezionali o quando lo impone l'interesse dei detentori.

Il FCI può cessare di emettere quote, in applicazione dell'Art. L. 214-30 secondo capoverso del codice monetario e finanziario, nelle situazioni obiettive che implicano la chiusura delle sottoscrizioni, quali: raggiungimento del numero massimo di quote o di azioni emesse, dell'importo massimo di patrimonio o scadenza di un periodo di sottoscrizione determinato. Queste situazioni obiettive sono definite nella nota integrativa dettagliata del FCI.

Art. 4 Calcolo del valore della quota

Il calcolo del valore delle quote viene effettuato tenendo conto delle regole di valutazione riportate nella nota integrativa dettagliata del prospetto completo.

TITOLO II FUNZIONAMENTO DEL FCI

Art. 5 La società di gestione

La gestione del FCI è espletata dalla società di gestione in conformità con l'orientamento definito dal FCI.

La società di gestione agisce in ogni occasione per conto dei detentori di quote ed è l'unica a potere esercitare i diritti di voto associati ai titoli compresi nel FCI. La società di gestione si impegna a non effettuare nessuna modifica della nota dettagliata, del prospetto informativo semplificato e del presente regolamento senza l'accordo esplicito di IXIS Corporate & Investment Bank.

Art. 5 bis Regole di funzionamento

Gli strumenti finanziari e depositi in cui può investire il FCI nonché le regole di investimento sono descritti nella nota integrativa dettagliata del prospetto completo.

Art. 6 Il depositario

Il depositario espleta la conservazione del patrimonio del FCI, esegue gli ordini della società di gestione concernenti gli acquisti e le vendite nonché quelli relativi all'esercizio dei diritti di sottoscrizione e di attribuzione associati ai valori compresi nel FCI. Effettua gli incassi e i pagamenti.

Il depositario deve verificare la regolarità delle decisioni della società di gestione. Se del caso, deve prendere le misure cautelari giudicate opportune. In caso di controversia con la società di gestione, ne informa l'Autorité des Marchés Financiers.

Art. 7 La società di revisione e certificazione contabile

Previo accordo dell'Autorité des Marchés Financiers, il consiglio di amministrazione o il directoire della società di gestione designa una società di revisione e certificazione contabile con incarico valido per sei esercizi.

La società di revisione e certificazione contabile esegue le verifiche e i controlli previsti dalla legge e certifica in particolare, ogni qualvolta sia richiesto, la veridicità e la regolarità dei conti e le indicazioni di natura contabile contenute nella relazione di gestione.

Alla scadenza dell'incarico la società di revisione e certificazione contabile può essere riconfermata.

La società di revisione e certificazione contabile porta a conoscenza delle Autorité des Marchés Financiers e della società di gestione del FCI le irregolarità e le inesattezze rilevate nell'espletamento del proprio incarico. Le valutazioni degli attivi e la determinazione delle parità di concambio nelle operazioni di trasformazione, fusione o scissione, sono effettuate sotto il controllo della società di revisione e certificazione contabile.

Essa valuta i conferimenti in natura e stabilisce sotto la propria responsabilità una relazione relativa alla valutazione e alla sua remunerazione.

La società di revisione e certificazione contabile attesta l'esattezza della composizione del patrimonio e degli altri elementi prima della pubblicazione.

Gli onorari della società di revisione e certificazione contabile sono fissati di comune accordo tra la stessa e il consiglio di amministrazione o il directoire della società di gestione in base a un programma di lavoro che precisa le mansioni giudicate necessarie.

In caso di liquidazione, la società di revisione e certificazione contabile valuta l'importo degli attivi e redige una relazione sulle condizioni di tale liquidazione.

Essa attesta le situazioni in base alle quali si procede alla distribuzione di acconti.

Gli onorari della società di revisione e certificazione contabile sono compresi nelle spese di gestione.

Art. 8 Bilancio e relazione di gestione

Alla chiusura di ogni esercizio, la società di gestione elabora il bilancio e redige una relazione sulla gestione del FCI nell'esercizio trascorso.

Il valore d'inventario viene certificato dal depositario e tutti i documenti di cui sopra sono controllati dalla società di revisione e certificazione contabile.

La società di gestione conserva questi documenti a disposizione dei detentori di quote per quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio e li informa dell'importo dei redditi ai quali essi hanno diritto: questi documenti sono inviati per posta su richiesta esplicita dei detentori di quote o messi a loro disposizione presso la società di gestione o presso il depositario.

**TITOLO III
MODALITÀ DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI****Art. 9**

Il risultato netto dell'esercizio è pari alla somma di interessi, arretrati, dividendi, premi e gettoni di presenza nonché di qualsiasi altro introito relativo ai titoli che compongono il portafoglio del FCI e degli interessi sulla liquidità, meno le spese di gestione e gli oneri dei prestiti contratti.

Le somme distribuibili sono pari al risultato netto dell'esercizio a cui si aggiungono i riporti a nuovo o si deducono i ratei e risconti attivi o passivi dell'esercizio.

Le somme distribuibili vengono interamente capitalizzate ogni anno ad eccezione di quelle che sono per legge oggetto di distribuzione obbligatoria.

**TITOLO IV
FUSIONE - SCISSIONE - SCIoglimento
- LIQUIDAZIONE****Art. 10 Fusione - Scissione**

La società di gestione può conferire una parte o la totalità degli attivi del FCI ad un altro OICVM gestito dalla società stessa oppure scindere il FCI in due o più altri fondi comuni di cui espleterà la gestione.

Queste operazioni di fusione o di scissione possono essere realizzate solo un mese dopo averne informato i detentori. Esse daranno luogo all'emissione di una nuova attestazione precisante il numero di quote detenute da ciascun detentore.

Art. 11 Scioglimento - Proroga

Se gli attivi del FCI restano per un periodo di trenta giorni inferiori all'importo fissato dal precedente Art. 2, la società di gestione ne informa l'Autorité des Marchés Financiers e procede, salvo operazione di fusione con un altro Fondo Comune di Investimento,

alla dissoluzione del FCI.

La società di gestione può sciogliere in anticipo il FCI; essa informa i detentori di quote della sua decisione e, da questa data in poi, le domande di sottoscrizione o di riscatto non vengono più accettate.

La società di gestione procede anche allo scioglimento del FCI in caso di richiesta di riscatto di tutte le quote, di cessazione dell'incarico del depositario, in mancanza di designazione di altro depositario, o alla scadenza della durata del FCI, se quest'ultima non è stata prorogata.

La società di gestione invia all'Autorité des Marchés Financiers - per corriere - una comunicazione scritta indicando la data e la procedura di scioglimento prevista. Quindi invia alle Autorité des Marchés Financiers la relazione della società di revisione e certificazione contabile.

La proroga di un FCI può essere decisa dalla società di gestione di comune accordo con il depositario. Tale decisione va presa almeno tre mesi prima della scadenza della durata prevista per il FCI e portata a conoscenza dei detentori di quote e dell'Autorité des Marchés Financiers.

Art. 12 - Liquidazione

In caso di scioglimento, il depositario o la società di gestione vengono incaricati delle operazioni di liquidazione. Essi sono investiti a tale effetto dei più estesi poteri per realizzare gli attivi, pagare gli eventuali creditori e suddividere il saldo disponibile tra i detentori di quote in contanti o in titoli.

La società di revisione e certificazione contabile e il depositario continuano a esercitare le rispettive funzioni fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione.

TITOLO V CONTESTAZIONI

Art.13 Competenza giurisdizionale - Elezione di Domicilio

Le contestazioni relative al FCI che sorgano durante il periodo di funzionamento di quest'ultimo o al momento della sua liquidazione, sia tra detentori di quote che tra detentori di quote e la società di gestione o il depositario, saranno demandate alla giurisdizione del foro competente.

Euro-Poste Primo

Tariffa mista a premio unico di tipo Unit Linked

Condizioni di Assicurazione

Art. 1 Caratteristiche del contratto

Euro-Poste Primo è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico (tariffa 03UL), in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO. Il valore delle quote dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono una rappresentazione.

Poste Vita S.p.A. investirà il premio unico versato dal Contraente (diminuito dei costi riportati al paragrafo 9.1.1 a pag. 9) nel Fondo EURO-POSTE PRIMO (in seguito denominato "Fondo"), un fondo comune di investimento di diritto francese con formula.

Poste Vita S.p.A. corrisponderà all'Assicurato, alla scadenza del contratto, un ammontare pari al numero di quote attribuite al contratto con il versamento del premio, moltiplicato per il valore unitario della quota a scadenza (come previsto all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione).

Il valore unitario della quota a scadenza è pari al Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendimento ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO. Il Valore Unitario di Riferimento è pari al valore massimo raggiunto dalle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO nel periodo compreso fra il 14/11/2005 (incluso) ed il 16/01/2006 (incluso).

Il valore unitario della quota ad una certa data si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo alla data di valorizzazione per il numero delle quote in essere alla stessa data.

Il valore unitario per la conversione del premio in quote sarà quello relativo al giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizzazione successiva) della settimana successiva alla data di sottoscrizione del contratto.

Il valore unitario della quota del Fondo EURO-POSTE PRIMO viene determinato giornalmente dal Gestore, ad eccezione dei giorni festivi ai sensi del Codice del lavoro francese e dei giorni di chiusura della Borsa di Parigi. Tale valore viene pubblicato sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE".

Tuttavia per il calcolo delle prestazioni dovute per recesso, riscatto e in caso di decesso, il valore unitario della quota utilizzato sarà solo ed esclusivamente quello del giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizzazione successiva). Tale valore è pubblicato anche sul sito internet www.postevita.it.

Art. 2 Prestazioni assicurative

Alla data di scadenza indicata nel documento di polizza il capitale liquidabile all'Assicurato, se in vita, sarà dato dal numero di quote attribuite moltiplicato per il valore unitario della quota a scadenza, come descritto all'Art. 7.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati il controvalore delle quote ottenuto moltiplicando il valore unitario della quota per il numero di quote attribuite come descritto al successivo Art. 9.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art. 3 Premio

Le prestazioni, indicate all'articolo precedente, sono fornite a fronte del pagamento, da parte del Contraente, di un premio, che deve essere corrisposto in unica soluzione alla data di sottoscrizione della polizza. L'ammontare del premio versato non può essere inferiore a Euro 1.500,00.

Art. 4 Durata del contratto

La durata del contratto è il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza indicate nel documento di polizza.

Art. 5 Conclusione del contratto ed entrata in vigore

Il contratto è concluso nel momento in cui il documento di polizza, firmato da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritto dal Contraente.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, alle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di polizza.

Art. 6 Diritto di recesso

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è stato concluso, cioè dalla data di sottoscrizione del contratto e di versamento del premio, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a

Poste Vita S.p.A.
Direzione Tecnica - Ufficio Recessi
Largo Virgilio Testa, 19 - 00144 Roma

L'invio della comunicazione, alla quale deve essere allegato il documento di polizza e le eventuali appendici, libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione stessa, quale risulta dal timbro postale di invio.

Poste Vita S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa (richiesta scritta, documento di polizza ed eventuali appendici), rimborserà al Contraente un importo pari al numero di quote attribuite per il valore unitario della quota rilevata il giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizzazione successiva) della settimana successiva alla data di pervenimento a Poste Vita S.p.A. della richiesta di recesso, aumentato dei costi gravanti sul premio. Rimangono trattenute da Poste Vita S.p.A. le spese sostenute per l'emissione del contratto pari a Euro 26,00.

Art. 7 Prestazione a scadenza

Poste Vita S.p.A. corrisponderà all'Assicurato, alla scadenza del contratto, un ammontare pari al numero di quote attribuite al contratto moltiplicato per il valore unitario della quota a scadenza.

Il valore unitario della quota a scadenza è pari al Valore Unitario di Riferimento (valore massimo raggiunto dalle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO nel periodo compreso tra il 14/11/2005 e il 16/01/2006 inclusi) maggiorato del rendimento ottenuto dal Fondo.

Il Fondo prevede l'impegno di IXIS CIB a restituire a scadenza il Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendimento ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO.

Art. 8 Riscatto

Il Contraente può richiedere il riscatto del contratto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.

La richiesta deve essere inoltrata a Poste Vita S.p.A. a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il valore di riscatto è pari al numero delle quote attribuite moltiplicato per il valore unitario della quota rilevato il giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizzazione successiva) della settimana successiva alla data di pervenimento a Poste Vita S.p.A. della richiesta di riscatto, diminuito dei costi indicati nella Nota Informativa al paragrafo 9.1.2.

Art. 9 Capitale in caso di decesso

In caso di liquidazione in seguito al decesso dell'Assicurato, la somma che sarà pagata ai Beneficiari sarà pari al controvalore delle quote ottenuto moltiplicando il valore unitario della quota per il numero di quote attribuite. Il valore unitario della quota è quello rilevato il giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizzazione successiva) della settimana successiva alla data di ricevimento da parte di

Poste Vita S.p.A. della comunicazione di decesso dell'Assicurato.

Qualora il controvalore delle quote risultasse inferiore al premio versato, sarà aggiunta una somma pari alla differenza tra il premio versato ed il controvalore stesso; in ogni caso tale integrazione non potrà essere superiore a Euro 5.000,00.

Art. 10 Opzioni in rendita

Alla scadenza il Contraente ha facoltà di richiedere, tramite comunicazione scritta inviata con un preavviso di almeno 180 giorni, la conversione del capitale liquidabile in una rendita rivalutabile che può essere vitalizia, certa o eventualmente reversibile ad altra persona, in base alle condizioni e ai coefficienti che saranno in vigore a tale epoca.

Tale opzione è consentita anche ai Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato.

Condizione necessaria per la conversione del capitale liquidabile in rendita è che l'importo della prima annualità di rendita, spettante a ciascun Beneficiario, non sia inferiore a Euro 3.000,00; nel caso in cui il capitale disponibile non sia sufficiente a raggiungere il predetto minimo, è consentito il versamento di un premio integrativo determinato applicando il tasso d'inventario.

Art. 11 Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione

Per tutti i pagamenti di Poste Vita S.p.A. debbono essere preventivamente inviati alla stessa, con raccomandata con avviso di ricevimento, i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In particolare, per riscuotere le somme dovute:

- in caso di **recesso** il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di recesso firmata dal Contraente;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
- a **scadenza** l'Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di pagamento per scadenza firmata dal Contraente;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
- in caso di **riscatto** il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
- in caso di **decesso dell'Assicurato** i Beneficiari devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
 - d) il certificato di morte dell'Assicurato;

- e) l'atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato;
- f) il decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
- g) per ogni Beneficiario: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.

Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. I pagamenti sono effettuati, tranne il caso di decesso dell'Assicurato per il quale è previsto esclusivamente l'assegno postale, tramite accredito su conto BancoPosta o libretto di risparmio postale, ovvero con assegno postale secondo le indicazioni del Contraente.

Art.12 Beneficiari delle prestazioni

Il Contraente designa il Beneficiario e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. La designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (Art. 1921 del Codice Civile):

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Poste Vita S.p.A., rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Poste Vita S.p.A. di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Poste Vita S.p.A., a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o disposte per testamento.

Art. 13 Cessione del contratto

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'Art. 1406 Codice Civile.

La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario presso l'Ufficio Postale, previa l'identificazione ai fini della vigente normativa antiriciclaggio (legge 197/91) e inviata a Poste Vita S.p.A. tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Poste Vita S.p.A. provvederà ad emettere una comunicazione di ratifica. Poste Vita S.p.A. può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'Art. 1409 Codice Civile.

In caso di decesso del Contraente, a condizione che sia persona diversa dall'Assicurato, la contraenza della polizza si intende trasferita all'Assicurato.

Art. 14 Pegno e Vincolo

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto.

Al ricevimento della comunicazione, effettuata per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e firmata dal Contraente, dell'avvenuta costituzione in pegno Poste Vita S.p.A. effettua la relativa annotazione su apposita appendice.

In conformità a quanto disposto dall'Art. 2805 Codice Civile, Poste Vita S.p.A. può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che le spettano verso il Contraente sulla base del presente contratto.

Il Contraente può vincolare le somme assicurate.

Al ricevimento della comunicazione, effettuata per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e firmata dal Contraente, della costituzione di vincolo, Poste Vita S.p.A. effettua la relativa annotazione su apposita appendice.

Art. 15 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto.

Art. 16 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente o degli aventi diritto.

Art. 17 Riferimento a norme di Legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della Legge italiana.

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003

In applicazione del D. Lgs. 196/2003 (di seguito denominato Codice), La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti⁽¹⁾.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative⁽²⁾

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti⁽³⁾ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge⁽⁴⁾ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno, peraltro, essere comunicati e trattati all'interno della "catena assicurativa" dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati a società del Gruppo Poste Italiane: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso dedicato del modulo contrattuale.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati⁽⁶⁾ dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾; lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Diritti dell'interessato

Titolare del trattamento è Poste Vita S.p.A., che si avvale di Responsabili. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il titolare del trattamento o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati presso

Poste Vita S.p.A.
Servizio Privacy
Largo Virgilio Testa, 19
00144 Roma
Fax 06/54.92.42.03⁽⁹⁾

NOTE

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulta Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 5, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 5, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 7);
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
 - Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
 - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
 - nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile

1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 5, secondo trattino).
- 8) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 9) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

Glossario dei termini principali

Assicurato: la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. Se in vita alla scadenza riscuote il capitale assicurato. In caso di decesso il capitale assicurato viene pagato al Beneficiario.

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischio, agli obiettivi di investimento di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

Beneficiario: la persona fisica o giuridica che viene designata dal Contraente a ricevere le prestazioni previste dal contratto in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto.

Contraente: la persona fisica che firma il contratto, versa il premio, nomina ed eventualmente modifica i Beneficiari. È il Contraente che ha il diritto di recedere o riscattare il contratto prima della scadenza.

Controvalore delle quote: importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote possedute dal Contraente ad una determinata data, per il valore unitario della quota alla stessa data.

Data di valorizzazione: giorno di riferimento per il calcolo del valore unitario della quota del Fondo.

Diritto di recesso: il diritto del Contraente a recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Diritto di riscatto: il diritto del Contraente di sciogliere il contratto in qualsiasi momento dopo il primo anno.

Durata del contratto: l'intervallo di tempo tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

Fondo comune di investimento (FCI): organismo d'investimento che gestisce patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consente in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota.

Fondo francese con formula: Fondo di diritto francese che presenta delle specifiche, in termini di funzionamento e di tecniche di gestione, legate ad una formula di valorizzazione.

Garante del Fondo: IXIS Corporate & Investment Bank, società che si impegna a restituire a scadenza il Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendimento ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO.

Gestore: Sogéposte, soggetto che agisce in qualità di Società di Gestione del Fondo EURO-POSTE PRIMO.

ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. È l'Ente pubblico incaricato di vigilare sulle attività delle compagnie di assicurazione.

Nota Informativa: il documento che contiene le informazioni sul contratto e sulle sue implicazioni secondo le indicazioni dell'ISVAP.

Poste Vita S.p.A.: la compagnia assicurativa di Poste Italiane.

Premio investito: premio versato al netto delle componenti di costo, impiegato per l'acquisto di quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO.

Premio versato: l'importo pagato dal Contraente in un'unica soluzione all'atto di sottoscrizione della polizza.

Quota (UNIT): ciascuna delle parti di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso.

Rendita: la conversione del capitale a scadenza può prodursi in una rendita vitalizia (pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita), una rendita certa (pagabile in modo certo per un determinato numero di anni), una rendita reversibile (pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente a favore di un'altra persona).

Valore unitario della quota: (NAV - Net asset value): Valore ottenuto dividendo il patrimonio netto del Fondo per il numero di quote in essere ad una certa data. Rappresenta il valore di ogni quota in cui è suddiviso il Fondo.

Valore Unitario di Riferimento: valore massimo raggiunto dalle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO nel periodo compreso fra il 14/11/2005 (incluso) ed il 16/01/2006 (incluso).

Volatilità: misura statistica che esprime il grado di variazione dei prezzi di uno strumento finanziario in un determinato arco temporale ed è utilizzata per indicare il livello di rischio dell'investimento.

Poste Vita S.p.A. • 00144 Roma Largo Virgilio Testa, 19 • Tel.: +39 06 549241 Fax: +39 06 54924203 • Cod. Fisc. 07066630638 • Part. IVA 05927271006
• Cap. Soc. € 405.000.000 di cui versato € 340.000.000 • Registro delle Imprese n. 29149/2000 • REA n. 934547 • Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con Provv. dell'ISVAP n. 1144 del 12/03/1999 • Pubb. sulla G.U. n. 68 del 23/03/1999



Mod. 0150 Ed. 14/11/2005

Gruppo**Posteitaliane**